

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5710 del 07/10/2025
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI: ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO IN COMUNE DI TERENCE (PR) STRADA FORNACE SECCHIONE N. 7 LOC. CASA NUOVA RICHIESTA DALL'IMPRESA OZZANELLO DI BRICOLI E GIARELLI SOCIETA' AGRICOLA PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO BOVINI E PRODUZIONE DI LATTE PRATICA SINADOC 2025-13399 PRATICA SUAP 21/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5912 del 06/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno sette OTTOBRE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

PREMESSO CHE:

la Ditta OZZANELLO DI BRICOLI E GIARELLI SOCIETA' AGRICOLA risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera con Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale acquisita a protocollo Arpae PG/2016/18191 del 28/10/2016 (pratica SUAP 26/2016) per l'attività di "Allevamenti di bestiame" da realizzarsi I Comune di Terenzo (PR) Strada Fornace Secchione, 7 Loc. Casa Nuova;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno SUAP Val Ceno in data 01/04/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/65372 del 07/04/2025 rettificata con comunicazione POG/2025/70170 del 14/04/2025 – pratica Sinadoc 2025/13399 – pratica SUAP 21/2025 dal legale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

rappresentante/Socio Amministratore dell'impresa OZZANELLO DI BRICOLI E GIARELLI SOCIETA' AGRICOLA (C.F./ PIVA 02124140340), con sede legale in Strada Fornace Secchione, 7 Terenzo (PR) , per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "Allevamento bovini e produzione di latte" svolta presso lo stabilimento ubicato in Strada Fornace Secchione, 7 Loc. Casa Nuova comune di Terenzo (PR) sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 e s.m.i
- Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

DATO ATTO che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la

funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;

- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all'art. 57 c. 2 del Reg. Reg 2/2024;

Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art. 112 del Dlgs 152/06 e la Delib. regionale 1395 del 09/10/2006.

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con nota PG/2025/73142 del 17/04/2025, veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita poi con PG/2025/91688 del 19/05/2025 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori

ARPAE SAC a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con nota PG/2025/94037 del 21/05/2025 indicava la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, come previsto dall'art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013,

con PG/2025/105165 del 11/06/2025 ARPAE SAC comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative richieste dagli enti partecipanti alla conferenza, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria

l'impresa forniva al SUAP le integrazioni richieste che poi venivano trasmesse ad Arpae SAC con nota acquisita con PG/2025/128752 del 17/07/2025 e a tutti gli Enti coinvolti;

a conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell'ambito della stessa, oltre alla relazione tecnica di Arpae ST, i seguenti atti/determinazioni di assenso,

- Parere favorevole di AUSL dipartimento di Sanità Pubblica acquisito a protocollo Arpae PG/2025/96709 del 26/05/2025, depositato agli atti;
- relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio Territoriale prot. n. 18.08.2025.0147424.I, depositata agli atti;
- parere favorevole con prescrizioni del Comune di Terenzo in merito alle matrici scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico, sollecitato con note prot. n. 04.09.2025.015740.U e 25.09.2025.0170081.U e acquisito a protocollo Arpae PG/2025/170472 del 26/09/2025, depositato agli atti che comprende quale parte integrante la relazione tecnica di Arpae ST prot. n. 18.08.2025.0147424.I

pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

CONSIDERATO inoltre che:

per la matrice emissioni in atmosfera la ditta dichiara che “ *Dato che il nuovo assetto aziendale presenterà un numero di capi in produzione superiore alla soglia indicata alla parte seconda dell'allegato IV alla parte V, punto nn, la Società presenta, (...), istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.* “

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le

pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che:

- non si è proceduto alla verifica antimafia in quanto il presente atto non riguarda un impianto di trattamento rifiuti e, pertanto, ai sensi del D.lgs 159/2011, la verifica antimafia è di competenza del SUAP in qualità di Autorità Procedente;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa OZZANELLO DI BRICOLI E GIARELLI SOCIETA' AGRICOLA (C.F./ PIVA 02124140340) per l'esercizio dell'attività di Allevamento bovini e produzione di latte da realizzare in Strada Fornace Secchione, 7 Loc. Casa Nuova comune di Terenzo (PR), che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina Dirigenziale DET-2025-534 del 21.07.2025, di conferimento dell'incarico dirigenziale e la delega delle funzioni dirigenziali (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti, tra l'altro, alle Autorizzazioni Uniche Ambientali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma alla Dott.ssa Beatrice Anelli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa OZZANELLO DI BRICOLI E GIARELLI SOCIETA' AGRICOLA (C.F./ PIVA 02124140340) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in Strada Fornace Secchione, 7 Loc. Casa Nuova comune di Terenzo (PR), che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Effluenti allevamento	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

con l'effetto di ricomprendere e sostituire ad ogni effetto Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale acquisita a protocollo Arpae PG/2016/18191 del 28/10/2016 (pratica SUAP 26/2016);

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *“Allegato A3 scarichi idrici” con acclusa planimetria di riferimento*
- *“Allegato B agronomica”*
- *Allegato C emissioni in atmosfera” con acclusa planimetria di riferimento*
- *“Allegato E Impatto acustico”*

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è

comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Val Ceno ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Terenzo e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

10. DI DARE ATTO che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.lgs. n. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013 n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

La Dirigente
delegata all'Unità Autorizzazioni Uniche Ambientali
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti: la Ditta si occupa dell'allevamento di capi di bovini per la produzione di latte.
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2025-13399
	OZZANELLO DI BRICOLI E GIARELLI SOCIETA' AGRICOLA in Strada Fornace Secchione, 7 Loc. Casa Nuova comune di Terenzo (PR)
	La Ditta ha dichiarato nella domanda AUA sopra richiamata che: - "...Presso la sede sono presenti esclusivamente scarichi di origine domestica, derivanti dalla civile abitazione a servizio dell'azienda agricola e dagli spogliatoi del personale..."; - "...Le acque derivanti dalle attività di lavaggio delle stalle verranno invece inviate alle vasche di raccolta liquami..."
CONSIDERATO il parere favorevole per la matrice scarichi, di specifica competenza comunale, del Comune di Terenzo (acquisito al protocollo Arpae PG/2025/170472 del 26/09/2025 e sopra richiamato);	
PARTE DESCRITTIVA	Scarico S1 (così individuato nella documentazione allegata): - tipo di reflu scaricato: acque reflue domestiche (pretrattate in degrassatore e fossa Imhoff) previo trattamento in filtro percolatore anaerobico; - dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 15 A.E.; - corpo idrico ricettore: Rio Braglia; - volume scaricato: 2,8 mc/die;
PRESCRIZIONI (del Comune di Terenzo)	1) il punto di scarico dovrà essere mantenuto libero dalla vegetazione spontanea per consentire il regolare flusso delle acque ed ispezionabile al fine di accertare la presenza di eventuali fenomeni di erosione che dovranno essere prontamente ripristinati. 2) Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o da persona appositamente delegata o da ditta specializzata. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta la documentazione da rendere visionabile agli agenti accertatori. 3) I fanghi derivanti dagli impianti di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.

	4) Nel caso in cui il manufatto di scarico abbia una interferenza diretta con aree/corpi idrici del demanio idrico consortile di bonifica e/o del demanio idrico regionale dovrà essere ottenuta idonea concessione.
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	planimetria scarichi acque reflue aziendale;

nota: competenza Comune

ALLEGATO B

Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2025-13399
	OZZANELLO DI BRICOLI E GIARELLI SOCIETA' AGRICOLA in Strada Fornace Secchione, 7 Loc. Casa Nuova comune di Terenzo (PR)
	Eventuali premesse
PARTE DESCRITTIVA	Descrizione del ciclo produttivo dal quale hanno origine gli effluenti o le acque reflue da destinarsi all'utilizzazione agronomica
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI	Vigente normativa regionale e nazionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue (Regolamento regionale n. 2/2024 e Regolamento Regionale n. 3/2017 per quanto previsto all'art. 57 c. 2 del Reg. Reg. n. 2/2024) Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art 112del Dlgs 152/06 e la Delib. regionale 1395 del 09/10/2006
PRESCRIZIONI	Ogni variazione nelle modalità di gestione degli effluenti dovrà essere preventivamente comunicata attraverso il portale regionale Gestione Effluenti;
	L'utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici e acque reflue devono avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale e Nazionale.
	L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari deve avvenire in conformità con le disposizioni della vigente Normativa Regionale e Nazionale.

nota: competenza Arpae

ALLEGATO C

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti								
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2025-13399 OZZANELLO DI BRICOLI E GIARELLI SOCIETA' AGRICOLA in Strada Fornace Secchione, 7 Loc. Casa Nuova comune di Terenzo (PR)								
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)"								
PARTE DESCRITTIVA	- si richiede l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per l'attività di allevamento bovini in quanto la consistenza animale, a seguito dell'ampliamento sarà pari a 954 capi totali suddivisi come da comunicazione n. 39436 modifica n.14; - la consistenza animale sarà costituita da: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Tipologia di stabulazione</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>n. 501 capi in mungitura</td><td>n. 30 Libera su lettiera permanente n. 50 Libera con cuccetta senza paglia n. 150 Libera con cuccetta groppa a groppa con paglia n.11 Libera con cuccetta con paglia totale n. 260 Libera con cuccetta testa a testa con paglia</td></tr> <tr> <td>n. 315 capi in rimonta</td><td>n. 80 Libera con lettiera solo in area riposo n.110 Libera con cuccetta testa a testa senza paglia n.125 Libera con cuccetta senza paglia</td></tr> <tr> <td>n. 138 vitelli</td><td>Con lettiera o su fessurato</td></tr> </tbody> </table> - si prende atto della presenza di silos di stoccaggio di materie prime/mangimi; - si prende atto che per lo stoccaggio dei reflui zootecnici (palabili e non palabili) verranno utilizzati contenitori dotati di copertura rigida o		Tipologia di stabulazione	n. 501 capi in mungitura	n. 30 Libera su lettiera permanente n. 50 Libera con cuccetta senza paglia n. 150 Libera con cuccetta groppa a groppa con paglia n.11 Libera con cuccetta con paglia totale n. 260 Libera con cuccetta testa a testa con paglia	n. 315 capi in rimonta	n. 80 Libera con lettiera solo in area riposo n.110 Libera con cuccetta testa a testa senza paglia n.125 Libera con cuccetta senza paglia	n. 138 vitelli	Con lettiera o su fessurato
	Tipologia di stabulazione								
n. 501 capi in mungitura	n. 30 Libera su lettiera permanente n. 50 Libera con cuccetta senza paglia n. 150 Libera con cuccetta groppa a groppa con paglia n.11 Libera con cuccetta con paglia totale n. 260 Libera con cuccetta testa a testa con paglia								
n. 315 capi in rimonta	n. 80 Libera con lettiera solo in area riposo n.110 Libera con cuccetta testa a testa senza paglia n.125 Libera con cuccetta senza paglia								
n. 138 vitelli	Con lettiera o su fessurato								

	flessibile; 5. viene dichiarata la distribuzione degli effluenti non palabili con tecnica a bande a raso o a strisce e dei palabili con interrimento entro le 24 h; 6. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030); 7. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"; 8. si prende atto che viene dichiarata la presenza di un impianto termico civile soggetto al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 s.m.i. e più precisamente: ▪ EMISSIONE E03: -"Caldaia a metano" con potenzialità pari a 35 kW a servizio dei locali spogliatoi; 9. è stata dichiarata la presenza di due impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.; 10. sono state individuate e quantificate, per ogni fase dell'allevamento, prodotti in ingresso e/o le sostanze con particolare riferimento alla valutazione, natura e quantità degli inquinanti emessi in fase aerea e cioè a quelle che danno origine ad emissioni; 11. si prende atto che è stata presentata una relazione di I livello con la valutazione e la descrizione delle potenziali emissioni odorigene e dei relativi impatti. 12. a seguito delle integrazioni fornite in merito all'applicazione delle norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 di cui all'art.31, si prende atto che viene dichiarata una riduzione dell'azoto escreto pari all'10,82% e una riduzione dell'ammoniaca emessa pari al 14,6% rispetto agli standard di riferimento;
--	---

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

è stata dichiarata la presenza di due impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente le emissioni E1 ed E2 devono rispettare i seguenti limiti:

- **EMISSIONE E01: - "Caldaia a metano" servizio della sala mungitura con potenzialità pari a 28 kW:**
- **EMISSIONE E02: - "Caldaia a metano" servizio della vitellaia con potenzialità pari a 48 kW:**

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) cadauna	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio cadauna	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Ulteriori disposizioni

- qualsiasi variazione in aumento del numero di capi allevati riportato nella Comunicazione deve essere tempestivamente comunicata ad Arpae;
- per le emissioni derivanti dalle due caldaie a servizio dell'attività (E01-E02) il Gestore dovrà mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo;
- dovrà essere effettuata una idonea rimozione delle deiezioni;
- le zone intorno agli edifici devono essere mantenute pulite da materiali a rischio di emissione di polveri;
- la riduzione e il contenimento delle emissioni in atmosfera, con specifico riguardo alla formazione ed alla diffusione degli odori, dovrà essere garantito dal Gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali delle tecniche utilizzate nell'impianto autorizzato e provvedendo ai conseguenti rilevamenti e registrazioni nel piano di monitoraggio e controllo;
- durante le operazioni di movimentazione dei mangimi e carico dei silos dovranno essere utilizzati accorgimenti tecnici atti a evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria, quali ad esempio idonee altezze di caduta, basse velocità, utilizzo di carenature rimovibili attorno al punto di scarico etc.;
- in accordo con quanto previsto dalla Tabella 3 All.III del Regolamento Regionale 2/2024, i contenitori di stoccaggio liquami dovranno rispettare le tecniche abbattimento di NH₃ proposte nella tabella di cui sopra, in modo tale da massimizzare l'abbattimento delle emissioni.
- Dovranno essere applicate le buone pratiche di allevamento quali:
 - programmi di informazione e formazione del personale;
 - predisposizione di una procedura di emergenza nel caso di emissioni non previste e incidenti. Tale procedura dovrà contenere una planimetria aggiornata della rete fognaria e punti di erogazione idrica, descrizione dettagliata di tutte le attrezzature che possono far fronte a problemi di tipo ambientale (dispositivi per bloccare lo sversamento di liquami o combustibili), elencazione dei provvedimenti da prendere nel caso di perdite dagli stoccaggi ecc.;
 - programma di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurarsi che tutte le strutture siano sempre in buono stato.
 - dovrà essere eseguita una regolare manutenzione delle pompe per i liquami, miscelatori, separatori, dispositivi per lo spandimento. I bacini di accumulo dovranno essere regolarmente ispezionati e svuotati completamente almeno una volta all'anno;
 - addestramento del personale ad eseguire le manutenzioni ordinarie e le misure da adottare in caso di incidente;
 - lo stoccaggio dei liquami senza una copertura fissa, deve essere effettuato minimizzando la

frequenza delle movimentazioni del liquame e introducendo i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

- Dovranno essere applicate buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti quali:
 - riduzione al minimo degli effluenti attraverso il bilancio dei nutrienti;
 - divieto di spandimento sui terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve;
 - evitare lo spandimento in condizioni di vento forte in particolar modo quando spira in direzione delle zone residenziali che potrebbero essere interessate dal fenomeno;
 - tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento come previsto dal piano di spandimento liquami;
 - i letami ed i materiali assimilati e gli ammendanti organici devono essere incorporati nel terreno entro le 24 ore dalla distribuzione. Sono esclusi da tali modalità gli appezzamenti con inerbimento, foraggiere temporanee in atto, prati permanenti-pascoli, frutteti e vigneti mantenuti inerbiti.
- L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere effettuata garantendo il rispetto di una distanza:
 - non inferiore a 100 m dalla delimitazione dell'ambito urbano consolidato, come individuato dallo strumento urbanistico vigente;
 - di almeno 50 m dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivi di terzi, se utilizzati, in zona agricola.

- Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio

Devono essere registrati, quale parte del piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
- gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri.

Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione e trasmesse all'Autorità competente in caso di richiesta espressa. Per tali registrazioni potrà essere utilizzato anche il registro previsto per l'utilizzazione agronomica del liquame.

- Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente

Il Gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'Ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni.

- Emissioni odorigene

Sono state individuate le fasi del ciclo produttivo che possono dare origine a emissioni odorigene e per ognuna di queste sono stati indicati gli opportuni accorgimenti tecnico-gestionali per il loro contenimento.

Il Gestore dovrà mettere in atto e mantenere nel tempo le misure proposte. In base ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, si potranno prevedere un eventuale approfondimento modellistico o la eventuale realizzazione dei piani di adeguamento strutturale allo scopo di contenere i livelli di concentrazione delle unità

odorigene.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	OZZANELLO di Bricoli e Giarelli Societa' Agricola
Partita IVA/Codice fiscale:	02124140340
Sede legale:	strada Fornace Secchione n. 7, fraz. Casa Nuova, Terenzo (Parma)
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	strada Fornace Secchione n. 7, fraz. Casa Nuova, Terenzo (Parma)
Lat (WGS84):	44.6467
Long (WGS84):	10.1493
Attività sede locale (C.C.I.A.A.):	Allevamento di bovine da latte
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime [t/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	7 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
Monossido di Carbonio (CO):	11 kg/anno
Biossido di Carbonio (CO ₂):	24.238 kg/anno

Ossidi di azoto (NO _x):	11 kg/anno
-------------------------------------	------------

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo

(Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

PLANIMETRIA (da allegare ovvero da richiamare in maniera univoca)	Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "Planimetria emissioni"
ALLEGATO TECNICO	Si allega documentazione inerente le "Indicazioni tecnico -operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"

nota: competenza Arpae

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

OZZANELLO DI BRICOLI E GIARELLI SOCIETA' AGRICOLA

ALLEGATO SCHEDA C: PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO



Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

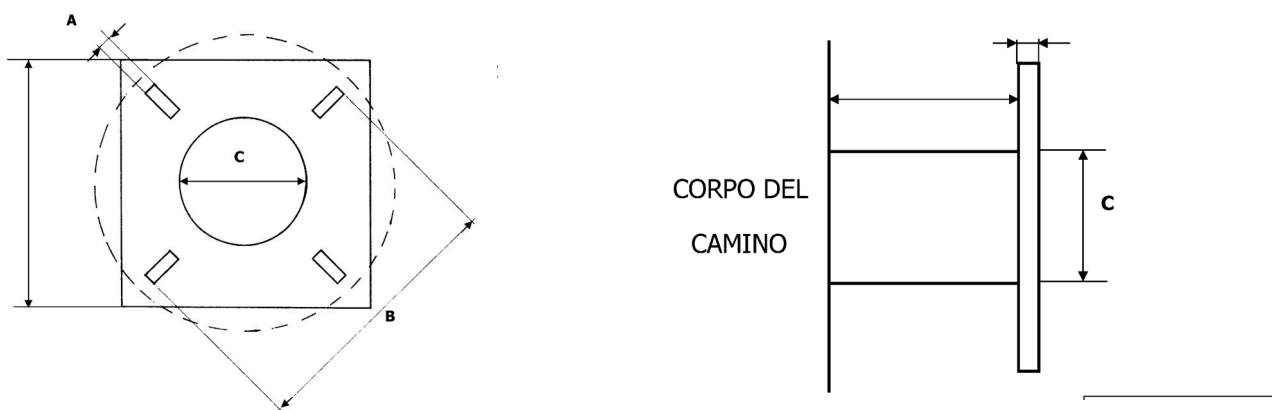
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti La Società Agricola Ozzanello di Bricoli e Giarelli, con sede in Terenzo, frazione Casa Nuova, strada Fornace Secchione n. 7, si occupa dell'allevamento di capi di bovini per la produzione di latte.
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2025-13399
	OZZANELLO DI BRICOLI E GIARELLI SOCIETA' AGRICOLA in Strada Fornace Secchione, 7 Loc. Casa Nuova comune di Terenzo (PR)
	Eventuali premesse: dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 a firma di tecnico abilitato in acustica ambientale, assunta a Prot. n. 1884 in data 14/04/2025, per cui l'attività agricola dell'Azienda richiedente produrrà sonorità non superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	
PRESCRIZIONI (del Comune)	Parere Favorevole prescrizioni del Comune Precisato che dovrà essere valutata la necessità di richiedere al Sindaco una deroga ai limiti di immissione assoluti e differenziali qualora la rumorosità connessa alle fasi di cantiere risultasse eccedente tali limiti La Ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni: • le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate; • l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico; • deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

nota: competenza Comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.